## Deliberazione 29 dicembre 2007, n. 352/07

Condizioni economiche del servizio di vendita di maggior tutela: aggiornamento per il 1° trimestre 2008 dei corrispettivi PED (Prezzi Energia e Dispacciamento)

# L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2007

#### Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente Unico S.p.A. e direttive alla medesima società;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005, recante aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 novembre 2007, recante determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2008, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici GSE S.p.A. (di seguito: GSE);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2007, recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2008 e direttive all'Acquirente Unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2008.

# Viste:

• la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 dicembre 2005, n. 299/05 (di seguito: deliberazione n. 299/05);

- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità del 27 luglio 2006, n. 165/06 (di seguito: deliberazione n. 165/06);
- la deliberazione dell'Autorità del 29 dicembre 2006, n. 321/06 (di seguito: deliberazione n. 321/06);
- la deliberazione dell'Autorità del 9 maggio 2007, n. 110/07 (di seguito: deliberazione n. 110/07);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2007, n. 140/07;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione n. 156/07), e, in particolare, il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 237/07 (di seguito: deliberazione n. 237/07);
- le deliberazioni dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 159/07 e 27 settembre 2007, n. 238/07:
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2007, n. 329/07;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 331/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 349/07:
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 350/07 (di seguito: deliberazione n. 350/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07;
- il documento per la consultazione 18 dicembre 2007, atto n. 55/07, "Servizio di maggior tutela: criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di vendita dell'energia elettrica (di seguito: documento per la consultazione 18 dicembre 2007).

#### Visti:

- la comunicazione della società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: l'Acquirente Unico) del 20 settembre 2007, prot. Autorità n. 25557 del 24 settembre 2007;
- la nota dell'Autorità all'Acquirente Unico in data 31 ottobre 2007, prot. GB/M07/5186/ELT/MRT/iv;
- la comunicazione dell'Acquirente Unico del 13 novembre 2007, prot. Autorità n. 30760 del 15 novembre 2007;
- la comunicazione dell'Acquirente Unico del 20 novembre 2007, prot. Autorità n. 31039, del 20 novembre 2007 (di seguito: comunicazione 20 novembre 2007);
- la comunicazione dell'Acquirente Unico del 12 dicembre 2007, prot. Autorità n. 33902 del 27 dicembre 2007;
- la comunicazione dell'Acquirente Unico del 12 dicembre 2007, prot. Autorità n. 33906 del 27 dicembre 2007;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 18 dicembre 2007, prot. Autorità n. 33597 del 20 dicembre 2007;

• la comunicazione dell'Acquirente Unico del 20 dicembre 2007, prot. Autorità n. 33907 del 27 dicembre 2007.

#### **Considerato che:**

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 125/07:
- l'articolo 5 del TIV individua i clienti che possono essere ammessi all'erogazione del servizio di maggior tutela;
- ai sensi dell'articolo 7 del TIV il servizio di maggior tutela, tra l'altro, prevede l'applicazione di:
  - a) corrispettivo PED;
  - b) corrispettivo PPE;
  - c) componente UC1;

aggiornati e pubblicati trimestralmente dell'Autorità;

- il corrispettivo PED è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;
- gli elementi PE e PD della componente PED sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti dall'Acquirente Unico rispettivamente per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela;
- il comma 13.2, lettera a) del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni di cui al precedente alinea, l'Acquirente Unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare;
- ai sensi del comma 13.2, lettera c) del TIV, l'Acquirente Unico è tenuto a comunicare all'Autorità, successivamente all'1 luglio 2007, la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- relativamente ai mesi da gennaio a novembre 2007, sulla base dei valori pubblicati dall'Acquirente Unico, si evidenzia come i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente Unico per l'acquisto di energia elettrica, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, siano complessivamente superiori ai costi stimati, a partire dai dati a suo tempo comunicati dall'Acquirente Unico, ai fini della determinazione dell'elemento PC per il primo semestre 2007 e dell'elemento PE nel secondo semestre 2007 per un importo residuo pari a circa 146 milioni di euro;
- relativamente ai mesi da gennaio a novembre 2007, sulla base dei valori pubblicati dall'Acquirente Unico e da Terna, si evidenzia come i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente Unico in qualità di utente del dispacciamento, inclusa la quota di sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo del mercato del giorno prima, siano complessivamente superiori ai costi stimati ai fini della determinazione dell'elemento OD nel primo semestre 2007 e dell'elemento PD nel secondo semestre 2007, a partire dai dati a suo tempo comunicati dall'Acquirente Unico, per un importo residuo pari a circa 91 milioni di euro:

- il differenziale residuo emerso dal confronto della valorizzazione ex ante (effettuata dall'Autorità nei trimestri precedenti) ed ex post dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente Unico nel periodo gennaio dicembre 2007 deve essere recuperato tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto per il medesimo anno;
- la quantificazione definitiva degli oneri in capo al Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato per l'anno 2006, finanziato dalla componente UC1, non è ancora disponibile;
- gli squilibri residui del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato relativi agli anni 2004 e 2005, nonché gli squilibri residui del sistema di perequazione dei medesimi costi relativi all'anno 2006 finora quantificabili, sono stati interamente recuperati;
- sulla base delle informazioni rese disponibili da Terna, si evidenzia che il costo effettivamente sostenuto per l'anno 2007 dall'Acquirente Unico connesso al corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06 (di seguito: *uplift*) è stato più alto delle previsioni formulate con riferimento al medesimo periodo;
- in base alla deliberazione n. 350/07, Terna utilizza il saldo netto delle partite economiche relative all'applicazione dei corrispettivi per la capacità di trasporto nell'anno 2006 e, in via preliminare, per il 2007 (di seguito: CCT), nonché, per il medesimo periodo, quello relativo a coperture dal rischio di volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto e alle coperture, assegnate da Terna, dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra la zona virtuale che caratterizza ciascuna frontiera elettrica e la zona adiacente alle predetta zona virtuale (di seguito: saldo netto CCC/CCCI) a riduzione dell'*uplift*;
- in base al punto 6 della deliberazione n. 110/07, l'Autorità aggiorna e pubblica, contestualmente agli aggiornamenti trimestrali, i valori di spesa annua, calcolata per livelli di consumo e di potenza prestabiliti derivante dall'applicazione delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela;
- con deliberazione n. 237/07 sono state introdotte condizioni di vendita di tipo biorario per i clienti in maggior tutela.

## Considerato, inoltre, che:

- la legge n. 125/07 stabilisce che l'Autorità definisca, oltre alle condizioni economiche del servizio di maggior tutela, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela stabiliti in base ai costi effettivi del servizio;
- l'articolo 9 del TIV prevede che l'Autorità definisca, entro la fine del trimestre successivo al termine di ciascun trimestre, i prezzi di riferimento per ciascuna tipologia contrattuale corrispondente a clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela; e che tali prezzi di riferimento siano fissati pari alla media trimestrale del prezzo di cessione praticato dall'Acquirente Unico agli esercenti la maggior tutela determinata tenendo conto della domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale corrispondente a clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela;
- le modalità di calcolo dei prezzi di riferimento illustrate al precedente alinea sono coerenti con le modalità attualmente in vigore per la determinazione e l'aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela;

- il documento per la consultazione 18 dicembre 2007 propone nuovi criteri per il calcolo e l'aggiornamento delle predette condizioni economiche, prevedendo tra l'altro di effettuare a partire dal mese di marzo 2008 l'aggiornamento delle medesime condizioni con cadenza quadrimestrale;
- il documento per la consultazione 18 dicembre 2007 propone, altresì, nuove modalità per la determinazione degli importi da recuperare a seguito delle differenze tra costi di approvvigionamento e ricavi da vendita dell'energia elettrica; e che tali modalità di recupero sono invece invariate con riferimento ai due semestri dell'anno 2007.

## Ritenuto opportuno:

- modificare in aumento la stima del costo medio annuo di acquisto dell'energia elettrica dell'Acquirente Unico rispetto al quarto trimestre dell'anno 2007, adeguando conseguentemente il valore dell'elemento PE;
- modificare in diminuzione la stima del costo medio annuo di dispacciamento dell'energia elettrica dell'Acquirente Unico rispetto al quarto trimestre dell'anno 2007, adeguando conseguentemente il valore dell'elemento PD;
- prevedere che il differenziale residuo emerso dal confronto della valorizzazione ex ante ed ex post dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente Unico nel periodo gennaio - dicembre 2007 sia recuperato tramite la componente UC1; pertanto rivedere ribasso il livello della componente UC1, dimensionandola con l'obiettivo di coprire entro la fine dell'anno 2008 gli oneri in capo al Conto UC1 relativi all'anno 2007 con la conseguente estinzione della medesima componente, salvo necessità di ulteriori recuperi di competenza del mercato vincolato;
- sottoporre ad un attento monitoraggio, anche sulla base degli elementi che
  emergeranno dal gruppo di lavoro istituito ai sensi della deliberazione n. 165/06, gli
  esiti del mercato del servizio di dispacciamento ai fini di verificare se eventuali
  incrementi degli oneri relativi al medesimo servizio siano ascrivibili a problemi
  strutturali legati alla scarsa concorrenzialità di tale mercato e, conseguentemente, di
  mettere allo studio misure adeguate per incrementarne l'efficienza e per contenere gli
  oneri da esso derivanti;
- quantificare in via preliminare i costi riconosciuti all'Acquirente Unico per l'attività di acquisto e vendita dell' energia elettrica per il mercato di maggior tutela nell'anno 2008 a un livello pari a 8,8 milioni di euro, sulla base delle informazioni patrimoniali ed economiche relative al pre-consuntivo 2007 inviate dall'Acquirente unico con comunicazione 20 novembre 2007;
- sospendere i termini previsti dall'articolo 9 del TIV inerenti la definizione dei prezzi
  di riferimento, affinché la metodologia di calcolo dei medesimi prezzi possa tener
  conto dei nuovi criteri adottati per la determinazione delle condizioni economiche del
  servizio di maggior tutela e conseguentemente i prezzi di riferimento siano basati sui
  costi effettivi del servizio

### **DELIBERA**

#### Articolo 1

# Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

#### Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

- 2.1 I valori dell'elemento PE e dell'elemento PD, per il primo trimestre (gennaio marzo) 2008 sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3 allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo PED per il primo trimestre (gennaio marzo) 2008 sono fissati nelle tabelle 3.1, 3.2 e 3.3 allegate al presente provvedimento.

#### Articolo 3

## Aggiornamento della componente UC1

3.1 I valori della componente UC1, per il primo trimestre (gennaio – marzo) 2007 sono fissati come indicato nelle tabelle 4.1 e 4.2 allegate al presente provvedimento.

## Articolo 4

Corrispettivo riconosciuto all'Acquirente Unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica

4.1 Con riferimento all'anno 2008, il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto all'Acquirente Unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela è pari a 8.800.000 (ottomilioniottocentomila) euro.

# Articolo 5 Modifiche al TIV

- 5.1 Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:
  - a. all'articolo 1, dopo la definizione di "esercente la salvaguardia" è inserita la seguente definizione:
    - "fasce orarie sono le fasce orarie definite nella tabella 6";
  - b. all'articolo 1, la definizione di "componente UC1" è sostituita dalla seguente definizione:
    - "componente UC1 è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato fino al 30 giugno 2007 e dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela per il periodo compreso tra l'1 luglio e il 31 dicembre 2007";

c. all'articolo 1, la definizione di "corrispettivo PPE (prezzo perequazione energia)" è sostituita dalla seguente definizione:

"corrispettivo PPE (prezzo perequazione energia) è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008".

#### Articolo 6

# Disposizioni transitorie e finali

- 6.1 La tabella di cui all'Allegato C della deliberazione n. 110/07, per il primo trimestre (gennaio marzo) 2008 è sostituita con la tabella 5 allegata al presente provvedimento.
- 6.2 I termini previsti dall'articolo 9 del TIV sono sospesi fino a successivo provvedimento.
- 6.3 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dall'1 gennaio 2008.

29 dicembre 2007 Il Presidente: Alessandro Ortis